



REG. N. _____

**CONTRATTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI
AREA CIMITERIALE.**

SCHEMA

* * * * *

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Piano di Sorrento, viene redatta la seguente scrittura privata:

TRA

➤ **Luigi Maresca**, nato a Piano di Sorrento il 26.5.1956, il quale, nella veste di Funzionario Responsabile del 2° Settore – Servizio Demanio, giusta Decreto del Sindaco di nomina n. 20 del 31.12.2019, interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Piano di Sorrento, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,

(C. F.: 00385130638 - P. IVA 01241391216)

e

➤ _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, alla Via _____, n. _____

(Codice Fiscale: _____)

PREMESSO:

Che con Determinazione n. _____ del _____ è stata indetta procedura concorsuale ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi assegnatari dei lotti cimiteriali residui in stato di abbandono per i quali è stata dichiarata la decadenza della concessione con Determinazione n. 146 del 19.3.2019, ai sensi dell'art. 96 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Che con lo stesso provvedimento sono stati approvati lo schema del relativo Avviso pubblico e lo schema del contratto di concessione;

Che in data _____ è stata perfezionata la pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale alla pagina Amministrazione Trasparente>Bandi di Gara e Contratti, e sotto forma di manifesto negli spazi pubblicitari dislocati nelle varie aree del territorio comunale;

Che il termine utile di partecipazione alla selezione è scaduto in data _____;

Che con Determinazione n. __ del _____ è stata approvata la graduatoria degli assegnatari dei lotti in gara;

Che nella posizione utile di detta graduatoria figura il partecipante innanzi costituito, al quale risulta assegnato il lotto contraddistinto come _____, di superficie complessiva di mq. _____ (superficie utile mq. ____ + superficie di rispetto mq. _____);

Che il relativo canone di concessione è stabilito nell'importo di € _____, pari al canone base di € _____ incrementato dall'aumento del ____% offerto;

Che l'assegnatario ha regolarmente effettuato il pagamento del canone, come da assegno circolare non trasferibile n. _____ del _____, emesso dalla banca _____ ed intestato al Tesoriere Comunale di Piano di Sorrento, depositato agli atti di ufficio; (oppure: come da ricevuta di bonifico effettuato in data _____ sul conto di Tesoreria Comunale, depositata agli atti di ufficio;

Che, pertanto, nulla osta il perfezionamento del rapporto di concessione;

Ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Il Comune di Piano di Sorrento, come sopra rappresentato, concede al sig. _____, innanzi costituito, che, avendone fatta richiesta, accetta, stipula e si obbliga per sé ed i suoi aventi causa, il lotto cimiteriale n. _____, sito nel Cimitero Comunale "S. Michele Arcangelo" di Piano di Sorrento, avente la superficie complessiva di mq. _____ (mq. ____ di superficie utile + mq. ____ di superficie di rispetto), rappresentato nello stralcio della relazione tecnica del 29.4.2019 a firma del geom. Raffaele Giordano, registrata al protocollo generale del Comune in data 9.5.2019, al n. 12547: stralcio allegato al presente contratto come parte integrante e sostanziale.

ART. 3

La concessione in uso dell'area predetta si intende a tempo determinato e di durata di anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data odierna, salvo rinnovo, ai sensi dell' art. 92 del D.P.R. 10.9.90 n. 285 e dell' art. 90 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con D.C. n. n. 70 dell' 8.4.1988.

ART. 4

La concessione è vincolata all' osservanza delle norme di edificazione vigenti in materia ed, in particolare, del Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 12.1.1998 e modificato ed integrato con D.C. n. 57 del 29.12.2015 (variante ampliamento zona a valle) e con D.C. n. 22 del 30.3.2018 (Disciplina Intervanti Area Cimitero Storico).

ART. 5

L' area precisata viene concessa esclusivamente allo scopo di costruire un monumento a sistema di tumulazione e/o loculi per ossari o per urne cinerarie.

ART. 6

Il monumento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato ed al relativo Permesso di Costruire.

Per qualsiasi modifica, dovrà essere preventivamente chiesta ed ottenuta l' approvazione della relativa variante.

La provvista dei materiali dovrà essere effettuata a piccoli scaglioni, in modo da creare solo lievi ingombri negli spazi attigui e sui viali. Il cantiere stesso dovrà essere mantenuto nel massimo ordine.

ART. 7

I lavori di costruzione del monumento dovranno essere ultimati entro il termine massimo di anni sei dalla data odierna. Farà fede la data di registrazione al protocollo generale dell'Ente della comunicazione di ultimazione lavori a firma del Direttore dei Lavori.

Decorso il predetto termine senza che i lavori siano ultimati, interverrà automaticamente la decadenza della concessione senza necessità di alcun atto dichiarativo. In tal caso, l' area ritornerà nel pieno possesso dell' Ente e le opere parziali eventualmente realizzate diventeranno automaticamente di proprietà dell' Ente, senza alcun diritto di rimborso del canone di concessione e di qualsiasi altra spesa.

ART. 8

Ultimata la costruzione e prima di utilizzare il monumento, il concessionario dovrà richiedere al Comune il relativo certificato di agibilità.

Qualora nei controlli relativi al rilascio di tale certificato, si riscontrassero varianti abusive al progetto approvato o infrazioni rispetto al Regolamento di Polizia Mortuaria, il concessionario dovrà procedere alle modifiche della costruzione nei modi e nel termine di tempo che saranno prescritti dal Funzionario Responsabile.

In caso di particolari gravità, il predetto Funzionario potrà disporre anche la demolizione dell' opera e la revoca della concessione, senza diritto di rimborso del canone di concessione e di qualsiasi altra spesa.

ART. 9

Il concessionario è responsabile del regolare ordine del cantiere di costruzione del monumento e del corretto comportamento del personale addetto ai lavori. Egli è inoltre responsabile di qualsiasi danno a persone o cose di terzi e ad impianti pubblici del Cimitero che avranno a verificarsi per il fatto dei lavori di costruzione del monumento e si impegna, pertanto, con il presente atto di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità.

Nel caso particolare di danno a cose di terzi o ad impianti pubblici nell' ambito del Cimitero, il Comune provvederà alle relative riparazioni a tutte spese del concessionario.

Qualora per l' esecuzione dei lavori si avvalga della fornitura idrica o elettrica del Cimitero, il concessionario è tenuto a rimborsare all' Ente le relative spese, anche in misura forfetaria stabilita dal Funzionario Responsabile.

ART.10

Ai sensi del combinato disposto dell' art. 93, D.P.R. 10.9.1990, n. 285, il diritto di uso del monumento, ad oggetto della presente concessione, è riservato alla persona del concessionario e dei familiari, per i quali si intendono: il coniuge,

gli ascendenti e discendenti in linea retta e coniugi.

Qualora il concessionario è un ente, il predetto diritto è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dal presente atto di concessione

In ogni caso, il diritto d'uso si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Inoltre, su richiesta del concessionario, è consentita la tumulazione di salme o l'ubicazione di resti mortali o di ceneri di persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti.

E' vietato in ogni caso di fare della concessione oggetto di lucro e speculazione.

Art. 11

E' fatto obbligo al concessionario ed ai suoi aventi causa di provvedere alla costante e regolare manutenzione del monumento.

In caso di inadempienza, il Funzionario Responsabile stabilirà i lavori di riparazione necessari e ne ordinerà al concessionario o ai suoi aventi causa l'esecuzione, entro un sufficiente termine di tempo.

Qualora l'ordinanza rimanesse senza effetto, il predetto Funzionario potrà ordinare l'esecuzione dei lavori d'ufficio a tutte spese del concessionario o di chi per esso.

Art. 13

Le iscrizioni da apporsi all'interno o all'esterno del monumento dovranno avere il preventivo nulla osta del Funzionario Responsabile circa la compatibilità con l'ambiente cimiteriale locale.

La superficie di rispetto dovrà essere sempre libera da qualsiasi

ingombro.

In caso di inosservanza del presente articolo, il Funzionario Responsabile disporrà la rimozione di quanto in contrasto.

Art. 14

Nel caso di soppressione del Cimitero, verranno da ambo le parti osservate le disposizioni di cui agli artt. 98 e 99 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

Art. 15

Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del DPR 10.9.1990, n. 285, del Regolamento Comunale di polizia Mortuaria, del Piano Regolatore Cimiteriale, della sanità pubblica, nonché delle norme generali sulle concessioni demaniali.

Art. 16

La presente scrittura, sottoscritta in forma non autenticata, sarà sottoposta a registrazione ai sensi dell' art. 5 della Tariffa, Parte I[^], allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Tutti gli oneri di spesa richiesti per la registrazione sono ad esclusivo carico del concessionario.

La presente scrittura consta di n. _____ fogli e di n. _____ righe, oltre le firme.

IL CONCESSIONARIO

IL FUNZIONARIO
